



**R.G. C.S.A.: 03/2024**

**Sent. N.: 03/2024**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul reclamo presentato dalla ASD Bocciofila CB Sassari, in persona del suo Presidente Sig. Gavino Sodini avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 24.05.2024

**PREMESSO CHE**

- 1) con ricorso depositato in data 29.05.2024, la ASD Bocciofila CB Sassari presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B. del 24.05.2024, che aveva deciso di comminarle la sanzione di €. 500,00, di penalizzarla di tre punti in classifica e di considerare persi tutti i set che la Reclamante avrebbe dovuto disputare con il punteggio di 0-8 ciascuno per un totale complessivo di 0-64;
- 2) il Giudice Sportivo aveva comminato tali sanzioni poiché la Reclamante non si era presentata per disputare l'incontro programmato per il 18.05.2024 contro la Società G.B. Città di Acri (CS), presso l'impianto di quest'ultima, valevole per la sesta giornata del Girone 1 di ritorno del Campionato Italiano di Società Serie A2 Raffa;
- 3) nel reclamo la Bocciofila Sassari esponeva che in data 12.05.2024 era in programma la disputa della gara tra la Società GB Città di Acri (CS) contro ASD Bocciofila Sassari (SS) presso l'impianto della prima, valevole per la sesta giornata; che, in tale occasione, la Bocciofila Sassari si recava presso la città di Acri al fine di disputare la competizione

boccistica; che, in tale data, tuttavia, l'atleta Sig. Giovanni Giuseppe Santoru veniva colto da malore improvviso che comportava il trasporto presso il locale nosocomio; che veniva informata tempestivamente la Federazione dell'accaduto e l'incontro veniva rinviato a data da destinarsi; che, non essendo possibile trovare una data comune a causa di impegni divergenti delle due Società e nonostante fosse molto difficoltoso, per motivazioni logistiche (assenza di volo aereo) e sanitarie, per la Reclamante stessa presenziare, la F.I.B. imponeva lo svolgimento della competizione anzidetta per il giorno 18.05.2024;

4) a riguardo specificava che non si presentava all'incontro fissato per una serie di ragioni:

1) impedimento/assenza per malattia di un'atleta. Il giocatore Sig. Giovanni Giuseppe Santoru in data 18.05.2024 si trovava ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera di Reggio Emilia, come da certificato medico allegato;

5) impedimento/assenza per malattia del tecnico. Il Sig. Gavino Sodini (tecnico designato per la squadra) in data 16.05.2024 subiva intervento chirurgico con prognosi di giorni sette come da certificato medico allegato;

6) assenza di voli aerei. La Reclamante sostiene di aver tentato invano, per assenza di voli e coincidenze, di reperire i posti necessari per la squadra e di prenotare i voli (Alghero-Roma con scalo e successivo volo Roma - Lamezia Terme) per poter recarsi al campo di gioco presso la città di Acri all'orario indicato, le dieci del mattino di sabato 18.05.2024. Ciò non è stato possibile a causa della mancanza di tempo per la logistica poiché la comunicazione ufficiale è pervenuta soltanto due giorni prima dell'incontro, ovvero in data 16.05.2024;

7) a sostegno richiamava l'art. 17 del *Regolamento Campionato di serie A2 Raffa 2024* che recita *"il calendario è da ritenersi imm modificabile e tuttavia può essere variato straordinariamente, con specifico atto scritto, dall'organo competente per: esigenze di natura logistica o organizzativa eccezionali da parte di una delle due società impegnate in un incontro (per es. sciopero dei mezzi di trasporto, imprevista inagibilità dell'impianto, ecc.) previa richiesta inoltrata all'Ufficio Tecnico dalla/e società interessata/e. L'Ufficio Tecnico sottoporà l'esigenza manifestata alla Commissione competente che si riserverà la valutazione e l'eventuale accettazione della richiesta. esigenze eccezionali della Federazione Nazionale; esigenze di carattere sanitario o altra emergenza nazionale ufficialmente riconosciuta dal Coni e/o dall'Istituzione statale di riferimento, producendo apposita documentazione da allegare alla richiesta*

*che sarà valutata a giudizio insindacabile della CALR, che riguardino almeno due componenti della rosa”;*

8) concludeva la Reclamante per la riforma della sentenza qui avversata, con conseguente annullamento della decisione impugnata e conseguente indicazione della data per la disputa dell'incontro non tenutosi. In subordine, chiedeva l'accoglimento parziale del reclamo con annullamento della sola penalizzazione per la Reclamante dei tre punti in classifica con conferma del resto.

9) Con ordinanza del 04.06.2024 la scrivente Corte fissava l'udienza del 10.06.2024 per la comparizione delle parti.

10) All'udienza comparivano il Presidente Sig. Gavino Sodini ed il suo legale Avv. Giacomo Luca Barocu. Il difensore della Reclamante, in via preliminare, eccepiva la nullità della sentenza impugnata in quanto il Giudice Sportivo aveva errato nell'applicare la sanzione di cui all'art. 44 del Regolamento di campionato Serie A2 Raffa 2024, sul presupposto che l'articolo richiamato non contenesse alcuna sanzione applicabile alla condotta tenuta nell'occorso dalla Bocciofila Sassari. Per il resto, ribadiva i contenuti già evidenziati nel reclamo.

Il Presidente della Bocciofila Sassari, Sig. Gavino Sodini, regolarmente identificato dalla Corte, ribadiva anch'egli quanto indicato in reclamo.

11) A questo punto, la Corte congedava la parte ed il legale e tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI**

Il reclamo della Bocciofila Sassari è infondato e viene pertanto rigettato.

L'eccezione preliminare sollevata non merita accoglimento.

La sentenza del Giudice Sportivo indica chiaramente la fattispecie violata (mancata partecipazione all'incontro) e la relativa sanzione, come indicati nell'art. 47 del Regolamento Campionato Serie A2 Raffa 2024.

L'erronea indicazione dell'art. 44 del Regolamento Campionato, anziché dell'art. 47, da parte del Giudice Sportivo, è all'evidenza un mero errore materiale che non può certo inficiare l'efficacia della sentenza.

Nel merito le motivazioni della Bocciofila Sassari non possono essere ritenute idonee ai fini dell'accoglimento del reclamo.

Come noto, il paragrafo “Il Calendario” del Regolamento Campionato serie A2 Raffa 2024, richiamato anche dalla Reclamante, recita chiaramente che *“16. Il calendario del campionato è predisposto ed emanato dalla CALR, in accordo con il presidente*

*federale. 17. La CALR è l'organo competente del regolare svolgimento del campionato. Il calendario è da ritenersi immutabile e tuttavia può essere variato straordinariamente, con specifico atto scritto, dall'organo competente per: a. esigenze di natura logistica o organizzativa eccezionali da parte di una delle due società impegnate in un incontro (per es. sciopero dei mezzi di trasporto, imprevista inagibilità dell'impianto, ecc.) previa richiesta inoltrata all'Ufficio Tecnico dalla/e società interessata/e. L'Ufficio Tecnico sottoporrà l'esigenza manifestata alla Commissione competente che si riserverà la valutazione e l'eventuale accettazione della richiesta. b. esigenze eccezionali della Federazione Nazionale; c. esigenze di carattere sanitario o altra emergenza nazionale ufficialmente riconosciuta dal Coni e/o dall'Istituzione statale di riferimento, producendo apposita documentazione da allegare alla richiesta che sarà valutata a giudizio insindacabile della CALR, che riguardino almeno due componenti della rosa ...[...]...".*

La Reclamante ha dedotto esigenze di carattere sanitario che non integrano pienamente quella situazione di "emergenza medica" richiamata nel paragrafo in commento (articolo 17, lett c); difatti, dall'esame della documentazione prodotta, rileva che l'intervento "asportazione del lipoma con sutura", cui si è sottoposto il Presidente Sig. Gavino Sodini (tecnico designato per la squadra) in data 16.05.2024, è stato eseguito in regime ambulatoriale. Al di là di questo è chiaro che non può rappresentare un'esigenza sanitaria tale da giustificare una richiesta di rinvio della data di un incontro di campionato ai sensi della su richiamata norma.

Parimenti, le esigenze logistiche richiamate dalla Bocciofila Sassari non presentano quei caratteri di "eccezionalità ed imprevedibilità" richieste nel paragrafo in esame (art. 17 lett. a) che prevede, invece, eventi come lo sciopero dei mezzi di trasporto e/o l'imprevista inagibilità dell'impianto.

La Reclamante, peraltro, non ha fornito alcuna prova di questa asserita difficoltà nel reperire i voli, né sono stati presi in considerazione altri mezzi di trasporto che collegano la Sardegna alla Penisola.

La Corte, letta anche la comunicazione dell'Ufficio tecnico della F.I.B. che ha confermato la data dell'incontro al 18.05.2024 specificando che "allo scopo di garantire il corretto e regolare svolgimento del campionato giunto alle sue fasi cruciali e definitive non è possibile autorizzare il recupero dell'incontro in questione in altra data successivamente al termine del campionato", concorda con le motivazioni

suesposte, ovvero, ravvisa come nell'occasione, non vi fosse la possibilità di rinviare l'incontro ad altra data.

Codesta Corte condivide il concetto cardine secondo cui, nel giudizio sportivo, le esigenze collettive di calendario, ovvero di garanzia di regolarità dello svolgimento del campionato, debbano prevalere sulle esigenze del singolo.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da ASD Bocciofila CB Sassari e conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 24.05.2024.

Dispone l'incameramento del contributo versato dalla Reclamante.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 13.06.2024

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente




Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo

Componente estensore



Depositato il 13/06/2024  
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCIA  
V. Viale della Vittoria, 100 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 67874000

